



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 ottobre 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 29 maggio 2019, con il quale è stato disposto l’accertamento ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi, i locali e gli uffici di Entity Holding Italia S.r.l.s. e delle società da essa controllate;

VISTO il proprio provvedimento del 3 luglio 2019, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nei confronti di Entity Holding Italia S.r.l.s.;

VISTO il proprio provvedimento del 15 ottobre 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Entity Holding Italia s.r.l.s. (nel prosieguo anche “Entity”, “Società” o “Professionista”) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale società esercita, tra l’altro, l’attività di ideazione di campagne pubblicitarie e di diffusione di pubblicità, anche tramite la vendita, locazione o comunque la messa a disposizione a qualunque titolo degli spazi pubblicitari sui veicoli di clienti e collaboratori.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla Società, consistente nella proposta di un’offerta commerciale denominata “AutoNuova Gratis” diffusa sul proprio sito *web* (<http://autonuovagratis.it/>), il cui meccanismo di adesione esponeva il consumatore a un significativo esborso economico - aggiuntivo rispetto al costo del veicolo - di importo da €2.000 a €105.000, oltre alle spese di apertura della pratica (da €150 a €190).

3. In particolare, attraverso enfatici *claim* pubblicitari, il Professionista prospettava ai consumatori la possibilità di acquistare o noleggiare varie tipologie di veicoli “*a costo zero*”, impegnandosi a corrispondere agli aderenti un compenso mensile a titolo di remunerazione per la prestazione di un servizio pubblicitario tramite il veicolo (c.d. *carvertising*), presentato come idoneo a coprire integralmente il costo sostenuto e/o le rate del finanziamento stipulato per l’acquisto o il noleggio del veicolo medesimo, per gli altri esborsi economici richiesti per l’adesione all’offerta e finanche a consentire un ulteriore guadagno.

4. A fronte di tale suggestiva prospettazione circa la convenienza dell’offerta *AutoNuovaGratis*, il consumatore era in realtà tenuto, al fine di aderire alla proposta del Professionista, a sostenere il costo del veicolo (eventualmente sottoscrivendo un contratto di finanziamento) e altri costi, quali le spese di apertura della pratica (€150/190), nonché a versare un ingente importo denominato “*fondo di sicurezza*”, di ammontare variabile tra i €2.000 e i €105.000, a seconda del prezzo del veicolo prescelto e della periodicità del rimborso.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 7 giugno 2019 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio PS11450 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, 22, nonché 23, comma 1, lettera *p)*, del Codice del Consumo. In tale sede, è stata rilevata la possibile ingannevolezza delle modalità di pubblicizzazione ed esaltazione dei presunti vantaggi dell'offerta commerciale "AutoNuovaGratis" nonché la sua idoneità ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, con particolare riferimento all'acquisto di un veicolo e al versamento immediato degli elevati costi di adesione alla proposta commerciale (*fondo di sicurezza*). Inoltre, la comunicazione di avvio del procedimento ipotizzava l'eventuale sussistenza di profili di piramidalità nello schema di offerta di *AutoNuovaGratis*, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera *p)*, del Codice del Consumo.

6. In data 29 maggio 2019, l'Autorità ha deliberato di autorizzare ispezioni, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso le sedi di Entity Holding Italia s.r.l.s. Gli accertamenti ispettivi sono stati svolti in data 7 giugno 2019.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Parte è stata invitata, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo. In data 18 giugno e 28 giugno 2019 Entity Holding Italia s.r.l.s. ha fatto pervenire le proprie memorie difensive¹.

8. L'Autorità, con provvedimento del 3 luglio 2019², ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, ha disposto che la Società sospendesse provvisoriamente ogni attività diretta alla promozione e commercializzazione dell'offerta commerciale denominata "Auto nuova gratis", che prospettava la possibilità di acquistare gratuitamente varie tipologie di veicoli e di ottenere un ulteriore guadagno, prevedendo il

¹ Cfr. rispettivamente, docc. prot. 0043320 del 18/07/2019 e prot. 0045315 del 28 giugno 2019.

² Vedi Provvedimento n. 27841, del 3 luglio 2019, comunicato alla Società in data 16 luglio 2019 (prot. n. 0049373) e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità n. 29/2019.

versamento iniziale di un ingente importo a titolo di fondo di sicurezza.

9. Con comunicazione pervenuta in data 1° agosto 2019³, la Società ha rappresentato l'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'oscuramento del sito internet *www.autonuovagratis* a far data dal 25 luglio 2019 nonché *“la sospensione di ogni tipo di attività promozionale pubblicità sul social network Facebook”*.

10. In data 23 agosto 2019 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁴. Successivamente, il 13 settembre 2019 Entity Holding Italia s.r.l.s. ha fatto pervenire un'ulteriore memoria difensiva⁵.

11. In data 17 settembre 2019, poiché la condotta in questione è stata posta in essere, tra l'altro, tramite siti *internet* riconducibili al Professionista si è richiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di esprimere il proprio parere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 3 e 4, del Regolamento⁶.

12. In data 15 ottobre 2019, l'Autorità ha deliberato di prorogare di quattro giorni, e quindi al 30 ottobre 2019, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, al fine di acquisire il parere della predetta Autorità di settore, come comunicato al Professionista in data 16 ottobre 2019.

2) Le evidenze acquisite

a) I claim pubblicitari e le informazioni diffuse ai consumatori

13. Come evidenziato nelle immagini sotto riportate, il Professionista pubblicizzava sul proprio sito *web* (<http://autonuovagratis.it/>) l'offerta commerciale denominata *AutoNuovaGratis* mediante una serie di *claim* suggestivi tesi a prospettare ai consumatori la possibilità di acquistare veicoli *“a costo zero”* nonché conseguire un eventuale guadagno: *“Noi Paghiamo Tu usi! ... FullREFUND ... Moto, Scooter, Barche, Velivoli, Bici, Mezzi da Lavoro, immobiliare, etc... di qualsiasi prezzo, marca e tipo!”* e *“Ottieni il tuo Veicolo Gratis da acquisire o già acquisito o Apri un Point o Corner”*; *“Recuperi, Azzeri, Guadagni, qualsiasi importo, attraverso il tuo o i tuoi veicoli da acquistare o già acquistati, da noleggiare o già noleggiati”*⁷.

³ Cfr. doc. prot. 0053127.

⁴ Comunicazione del termine di chiusura della fase istruttoria, prot. 0056587 del 23 agosto 2019

⁵ Cfr. doc. prot. 0059890 del 13 settembre 2019.

⁶ Richiesta di parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prot. 0060635 del 17 settembre 2019

⁷ Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019.

Immagini 1-2



Ottieni il tuo Veicolo Gratis da acquisire o già acquisito

14. Nelle successive pagine *web* del sito del Professionista, era presente una sintetica esposizione del vantaggio essenziale promesso, ossia la corresponsione di un compenso mensile di importo tale da finanziare integralmente il costo di acquisto del veicolo, secondo quanto illustrato in apposite tabelle dove “è riportato il totale da finanziare per avere un veicolo di proprietà totalmente pagato da noi in 7, 6, 5 o 4 anni”⁸ e conseguire anche un guadagno ulteriore.

15. In base a quanto specificato dal Professionista sul proprio sito *web*: “La maggiorazione dell’importo consente di operare in sicurezza per tutto il periodo del contratto. L’importo indicato nella 5° colonna da sinistra, viene pagato da AutoNuovaGratis al Driver tutti i mesi sempre tassativamente con 10 giorni di anticipo (emissione pagamento) e per tutto il periodo di durata del finanziamento. Nel caso che la propria rata mensile da pagare sia maggiore rispetto a queste tabelle, viene comunque rimborsato l’importo della propria rata mensile, mentre in caso che la propria rata da pagare sia inferiore o uguale a quanto indicato in queste tabelle, il rimborso mensile sarà comunque quello indicato in queste tabelle”.

⁸ Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019.

Immagini 3 e 4 Estratti delle tabelle AutoNuovaGratis⁹

Costo Veicolo	Fondo di Sicurezza	Totale da Finanziare	N° Rate	Importo Rimborso Anticipato Mensilmente	Totale Rimborsato in 84 mesi (7 anni)	Compenso Netto Codice del Guadagno	Veicolo Gratis più Guadagno
2.500,00 €	2.000,00 €	4.500,00 €	84	70,00 €	5.880,00 €	29,00 €	1.380,00 €
3.000,00 €	2.500,00 €	5.500,00 €	84	85,00 €	7.140,00 €	29,00 €	1.640,00 €
3.500,00 €	3.000,00 €	6.500,00 €	84	95,00 €	7.980,00 €	29,00 €	1.480,00 €
4.000,00 €	3.500,00 €	7.500,00 €	84	115,00 €	9.660,00 €	29,00 €	2.160,00 €
4.500,00 €	3.500,00 €	8.000,00 €	84	125,00 €	10.500,00 €	29,00 €	2.500,00 €

55.000,00 €	97.000,00 €	152.000,00 €	48	3.690,00 €	177.120,00 €	245,00 €	25.120,00 €
56.000,00 €	98.000,00 €	154.000,00 €	48	3.740,00 €	179.520,00 €	245,00 €	25.520,00 €
57.000,00 €	100.000,00 €	157.000,00 €	48	3.815,00 €	183.120,00 €	325,00 €	26.120,00 €
58.000,00 €	102.000,00 €	160.000,00 €	48	3.885,00 €	186.480,00 €	325,00 €	26.480,00 €
59.000,00 €	104.000,00 €	163.000,00 €	48	3.960,00 €	190.080,00 €	325,00 €	27.080,00 €
60.000,00 €	105.000,00 €	165.000,00 €	48	4.010,00 €	192.480,00 €	325,00 €	27.480,00 €

16. Dagli esempi di tabelle sopra riportati, diffuse sul sito *web* del Professionista, si evince chiaramente: (i) l'importo del "fondo di sicurezza" (da € 2.000 a € 105.000); (ii) l'ammontare dell'importo mensile che la Società prometteva di rimborsare ("*Importo Rimborso Anticipato mensilmente*"), il quale variava da un minimo di €70 ad un massimo di € 4.010 a seconda del valore del veicolo e in funzione della durata del finanziamento (84, 78, 72, 66, 60, 54 o 48 mesi); (iii) la possibilità di conseguire anche un ulteriore guadagno da un minimo di € 1.330 a un massimo di €53.000¹⁰.

17. Inoltre, all'indirizzo <http://autonuovagratis.it/pacchetti-auto-per-privati-e-aziende/>, il Professionista forniva una suggestiva e ambigua indicazione circa il meccanismo di funzionamento dell'offerta, lasciando intendere l'esistenza di un collegamento tra l'attività pubblicitaria che l'aderente si sarebbe impegnato a espletare, non chiaramente spiegata, e il rimborso rateale del costo di acquisto del veicolo (il sistema *FullREFUND*, che include anche *AutoNuovGratis*, consente "*di recuperare il costo di qualsiasi acquisto, affitto o noleggio effettuato o da effettuare, attraverso una*

⁹ Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019. Agli indirizzi *web* <http://autonuovagratis.it/tabella-rimborso-anticipato-rata/> e <http://autonuovagratis.it/noleggiotabella/>, nella sezione "*veicoli gratis*", sotto la voce "*tabella finanziamento per acquisto*" erano riportate le tabelle esemplificative relative all'acquisto e al noleggio dei veicoli, che prospettavano la possibilità di rimborsi mensili proporzionati al costo sopportato e tali da garantire non solo il completo abbattimento di quest'ultimo (e degli esborsi supplementari versati al Professionista a titolo di "*fondo di sicurezza*") ma addirittura un guadagno.

¹⁰ Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019.

strategia matematica, precisa ed efficace pescando nel budget della Pubblicità e non solo!”¹¹).

18. L'immagine sotto riportata, estratta dal sito *www.autonuovagratis.it*¹², fornisce una suggestiva descrizione del vantaggio economico connesso all'offerta oggetto di reclamizzazione, con riferimento ai contratti che prevedevano il versamento del “fondo di sicurezza”.

Immagine 5

CONTRATTO CON FONDO:
PAGAMENTO FISSO GARANTITO PIÙ GUADAGNI EXTRA

Questa tipologia di contratto **necessita del versamento di un fondo** (comunque ripagato da noi),
di valore variabile, dipendente dai valori in gioco nel contratto.

Questa tipologia di contratto Attiva il nostro **pagamento fisso mensile garantito**
a prescindere dal coinvolgimento o meno del veicolo, in campagne di marketing e Pubblicità

Quanto si Guadagna con questo tipo di contratto?

Qui il Guadagno base è certo ed è dipendente da quanto riportato nel contratto stesso
Per questa tipologia è possibile realizzare il contratto su misura per le proprie esigenze.
[Per avere maggiori info su questa tipologia di contratto ed interagire con noi clicca qui](#)
oppure invia un email a info@autonuovagratis.it

Anche per questa tipologia di contratto si possono incrementare le proprie entrate attraverso l'acquisto
dei bT Money personalizzati con il [proprio Codice del Guadagno](#).

b) I moduli contrattuali

19. Con specifico riguardo alle modalità di adesione all'offerta commerciale in esame, dalle informazioni acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi e dalla documentazione prodotta dalla Società, è emerso che il sistema *AutoNuovaGratis* prevedeva la sottoscrizione da parte del consumatore di un “contratto driver” di nomina quale incaricato alla vendita a domicilio.

20. I modelli contrattuali predisposti dalla Società contemplavano diverse “formule/opzioni di contratto”. In particolare, alcune opzioni contrattuali erano “*Senza Rimborso Fisso Mensile*” e comportavano semplicemente l'acquisto obbligatorio da parte del *driver* di un *kit* pubblicitario (ad un prezzo compreso tra €89 e €199), a fronte del quale Entity corrispondeva un compenso al momento dell'applicazione sul veicolo della pubblicità di terzi. Altre formule contrattuali erano invece connotate da un “*Mini Rimborso Fisso Mensile*” (da €20 a €60) e prevedevano il versamento obbligatorio di un “*Fondo Sicurezza*” da un minimo di €600 a un massimo di €2.000.

21. Ulteriori opzioni contrattuali offrivano un “*Rimborso Garantito*” sia in caso di “*Noleggio Auto*”, sia in caso di “*Acquisto Auto*”, a fronte però

¹¹ Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019.

¹² Cfr. verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019.

dell'obbligo di versamento di un importo variabile (contrattualmente definito) da €3.000 a €33.000, che coprirebbe anche i costi relativi al servizio di *wrapping*, di lucidatura dell'auto a fine contratto e ogni altro costo di gestione¹³. Tale contratto con rimborso garantito (che caratterizza la maggior parte degli accordi conclusi dalla Società) “*diventa valido ed immediatamente operativo*” alla ricezione della predetta somma sul conto corrente della Società, espressamente qualificata dal Professionista - sia nelle tabelle sopra riportate sia nei propri scritti difensivi¹⁴ - come “*fondo di sicurezza*”.

22. A mero titolo di esempio tra le diverse “*opzioni*” offerte dal Professionista, il “*contratto acquisto auto con rimborso garantito*” prevedeva i seguenti obblighi in capo al *driver*:

i) versare la somma di € 150/190 per l'attivazione della pratica *AutoNuovaGratis*;

ii) corrispondere un rilevante importo a titolo di “*fondo di sicurezza*”, di ammontare variabile tra €2.000 e €105.000¹⁵;

iii) mettere a disposizione la vettura per l'apposizione di “*stampe adesive pubblicitarie removibili*” (adesivo o magnete) su tutti o alcuni dei lati del veicolo nonché, sempre ad opera di tecnici specializzati indicati dalla Società, di “*adesivi con il logo AutoNuovaGratis a titolo gratuito*”;

iv) pubblicare settimanalmente, sul gruppo Facebook pubblico della Società e sul proprio profilo Facebook personale, foto ritraenti la vettura così attrezzata, pena la sospensione del pagamento promesso sino alla ripresa della regolare pubblicazione delle foto¹⁶.

23. Per quanto concerne gli obblighi di Entity, sulla base degli elementi acquisiti agli atti, il predetto “*contratto acquisto auto*” relativo all'offerta *AutoNuovaGratis* prevedeva che la Società corrispondesse al *driver* “*per l'apposizione della pubblicità sull'auto*” una determinata somma mensile (c.d. rimborso garantito) per ogni lato del veicolo messo a disposizione, variabile in funzione della formula/opzione contrattuale selezionata.

24. In sostanza, per aderire alla predetta offerta il consumatore, oltre a pagare

13 A mero titolo di esempio, un contratto di acquisto auto con versamento del fondo di sicurezza di € 20.000 consente di ottenere un “*rimborso garantito*” di € 715 per 84 mesi (cfr. contratti stipulati dal Professionista ed allegati alla memoria difensiva del 18 giugno 2019); un contratto di acquisto auto con versamento del fondo di sicurezza di €5.500 consente di ottenere un “*rimborso garantito*” di €200 per 84 mesi (cfr. allegato n. 7 al verbale di accertamento ispettivo del 7 giugno 2019).

14 Cfr. memorie del 18 giugno e 13 settembre 2019.

15 Cfr. gli accertamenti posti in essere d'ufficio dall'Autorità sul sito internet del Professionista in data 15 maggio 2019 e 19 giugno 2019.

16 Cfr., in proposito, i contratti allegati alla memoria difensiva del Professionista ricevuta in data 18 giugno 2019 (prot. n. 0043320).

il prezzo di acquisto del veicolo prescelto, doveva corrispondere la somma di € 150/190 per l'attivazione della pratica *AutoNuovaGratis* e un rilevante importo a titolo di “*fondo di sicurezza*” (di ammontare variabile tra €2.000 e €105.000), a seconda del prezzo del veicolo e della periodicità del rimborso.

c) L'attività promozionale dei driver

25. Dopo aver aderito all'offerta, il consumatore (c.d. *driver*), una volta ottenuta la disponibilità del veicolo e ricevuto il “*Kit AutoNuova Gratis*” contenente anche i loghi da installare, al fine di conseguire il prospettato rimborso mensile, doveva pubblicare settimanalmente sul gruppo Facebook pubblico della Società e sul proprio profilo personale Facebook foto ritraenti il veicolo allestito mediante l'applicazione di stampe adesive pubblicitarie removibili, pena la sospensione del pagamento.

26. La documentazione acquisita ha consentito di accertare che l'eventuale pubblicità di soggetti terzi sui veicoli era effettuata a titolo gratuito, in quanto il Professionista offriva il *carvertising*, ossia il servizio pubblicitario tramite adesivi o magneti sui veicoli, come “*omaggio per i prodotti acquistati dagli stessi, quali la creazione di siti internet, volantini, banner pubblicitari, comunicazione ecc.*”¹⁷, al fine dichiarato di indirizzare gli inserzionisti ad utilizzare gli altri mezzi e servizi pubblicitari di Entity, sia di tipo tradizionale sia svolti tramite *internet*.

27. Al riguardo, è emerso che la Società, nel corso del 2019 (e precisamente fino al mese di maggio), ha emesso soltanto quattro fatture inerenti “*pacchetto servizi pubblicitari sul portale ANG*” (*AutoNuovaGratis*), per un ammontare totale di circa € 600, nonché altre sette fatture relative ad attivazione/avviamento/avvio “*pratica AutoNuovaGratis*” o “*pratica ANG*” per un valore complessivo di circa € 1.170 e ulteriori tre fatture recanti la dicitura generica “*attivazione per servizi pubblicitari*” (per € 450 in tutto), riguardanti l'importo richiesto dal Professionista per l'attivazione della pratica *AutoNuovaGratis* al momento dell'adesione all'offerta in esame.

28. In sede ispettiva non è stato inoltre reperito alcun contratto (o atto precontrattuale) sottoscritto, né documentazione di ricavi espressamente riferibili a tale asserita attività promozionale. Nel corso del procedimento, il Professionista ha prodotto – in allegato alle proprie memorie difensive – solo quattro “*contratti pubblicità*” (solo tre dei quali sottoscritti), stipulati tra

¹⁷ Tale locuzione è espressamente inserita in una clausola contrattuale; cfr. anche il verbale di accertamento ispettivo compiuto presso la sede della Società in data 7 giugno 2019.

Entity Holding Italia ed alcuni inserzionisti, nei quali il cliente/inserzionista richiedeva la pubblicazione di un *banner* pubblicitario sul portale *autonuovagratis.it* per quattro anni (a partire da febbraio/luglio 2019) al prezzo di €70 al mese, accettando al contempo l'apposizione di adesivi con logo *AutoNuovaGratis* sulla propria vettura per il periodo di vigenza del contratto e a titolo gratuito. Le fatture e i contratti pubblicitari appena menzionati non consentono tuttavia di stabilire con certezza l'effettiva riconducibilità dei servizi pubblicitari forniti dalla Società all'attività svolta dai *driver* aderenti all'offerta *AutoNuovaGratis*, potendo anche riferirsi ad una mera prestazione di servizi legati all'attività pubblicitaria svolta in generale da Entity Holding.

29. Secondo quanto dichiarato in sede ispettiva, i ricavi registrati da Entity Holding – anche con riferimento al 2019 - sarebbero riconducibili alla vendita di spazi pubblicitari su altri mezzi promozionali e specificamente tramite volantini, bigliettini, cartelloni, siti internet “*costruiti*” dalla Società e diverse piattaforme *on-line* sempre gestite dalla medesima¹⁸, essendo il servizio di *carvertising* svolto principalmente a titolo gratuito. Al riguardo, il Professionista ha prodotto una serie di fatture emesse nel corso del 2019 relative alla fornitura di servizi pubblicitari e prestazioni tipografiche di varia tipologia diversi dall'offerta *AutoNuovaGratis* (campagne pubblicitarie e/o *marketing*, pacchetto *promo*, *poster*, volantini, sito professionale, adesivi, realizzazioni grafiche, *depliants*, pieghevoli, bigliettini da visita) per un ammontare complessivo di quasi 12.700 euro¹⁹.

d) I consumatori aderenti, c.d. driver, i ricavi ed i costi derivanti dal sistema e registrati dal Professionista

30. Dalle risultanze istruttorie si evince che la Società ha concluso circa 220 contratti relativi all'offerta *AutoNuovaGratis*, stipulati dal gennaio 2016 al giugno 2019. In particolare, sulla base delle informazioni fornite dal Professionista risultano stipulati 56 contratti nel 2016, 64 contratti nel 2017, 81 contratti nel 2018 e 16 contratti nel 2019.

31. A fronte dei ridotti ricavi derivanti dall'attività pubblicitaria svolta in generale da Entity Holding, risultano invece rilevanti gli importi versati in favore del Professionista dagli stessi *driver* quali costi iniziali di adesione all'offerta *AutoNuovaGratis*. Si tratta, come confermato dallo stesso

¹⁸ Cfr. il verbale di accertamento ispettivo compiuto presso la sede della Società in data 7 giugno 2019.

¹⁹ Cfr. memoria difensiva del 18 giugno 2019.

Professionista negli atti difensivi, di importi che vengono considerati e imputati a ricavi dell'attività commerciale²⁰.

32. Lo stesso Professionista sottolineava, nel proprio sito *web*, la centralità del fondo di sicurezza nell'ambito dell'offerta *AutoNuovaGratis* (“*accantonamento di un fondo di sicurezza proporzionale ed adeguato all'impegno da sostenere, che di fatto dà certezza finanziaria per molti anni anche in assenza (impossibile) di altre strategie e meccanismi*”)²¹.

33. Dalle evidenze istruttorie e specificamente dalla documentazione trasmessa dal Professionista, risulta che circa 130 contratti - tra quelli relativi all'offerta *AutoNuovaGratis* - prevedevano il pagamento di una rilevante somma iniziale, mentre altri 70 contratti appartenevano alla categoria senza rimborso fisso e senza versamento iniziale (cfr. par. 19).

Da tali contratti è possibile anche calcolare le somme che i consumatori si erano impegnati a versare con particolare riferimento al “*fondo di sicurezza*”: in particolare, l'ammontare versato a tale titolo risulta pari a circa €400.000 nel 2017, €1 milione nel 2018 e circa €300.000 nel 2019, per un valore complessivo di circa €1.700.000.

Si tratta di valori ben superiori ai *ricavi* risultanti dai dati di bilancio forniti sempre dallo stesso Professionista, che ammontano, per l'esercizio 2017, a circa €175.000²², e per il 2018 a circa €220.000²³.

34. Nondimeno, risulta che nel bilancio 2017 e nei dati forniti per il 2018²⁴ il Professionista registra una rilevante voce quale “*prestazione di servizi*”, riferibile probabilmente al rimborso mensile agli stessi *driver*, di gran lunga superiore ai ricavi che il Professionista indica come derivanti dalla pubblicità, assente nel 2018 e pari a poco più di €10.000 nel 2019.

In particolare, nel 2017 il Professionista ha registrato fra i costi per prestazione di servizi la somma di €55.000, mentre nel 2018 le spese per prestazione di servizi ammontano a circa €70.000; si tratta di valori che corrispondono a circa un terzo dei ricavi complessivi riportati in bilancio²⁵.

²⁰ Cfr. memoria del 18 giugno 2019.

²¹ Cfr. verbale di acquisizione agli atti del 15 maggio 2019.

²² Cfr. bilancio 2017 pubblicamente disponibile.

²³ Documento fornito in data 28 giugno 2019 (prot. n. 0045315) sull'andamento e riclassificazione dell'attività del Professionista.

²⁴ Cfr. il documento fornito in data 28 giugno 2019 (prot. n. 0045315) sull'andamento e riclassificazione dell'attività del Professionista.

²⁵ Peraltro, tale voce non è più indicata nel documento relativo alla proiezione economico-finanziaria dell'impresa per gli anni 2019-2025, dove invece si registra una relevantissima voce di costi del personale, che determina un importante passivo fino al 2021.

3) *Le argomentazioni difensive della Parte*

35. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento PS11450 sono pervenute, in data 18 giugno, 28 giugno e 13 settembre 2019²⁶, memorie difensive nelle quali la Società ha precisato di essere un'impresa specializzata in strategia di *marketing*, comunicazione, pubblicità e sistemi *web* e di aver recentemente reclamizzato l'offerta commerciale *AutoNuovaGratis* “*che consente al consumatore di acquistare qualsivoglia tipologia di veicolo a costo zero, stante l'impegno da parte dell'Azienda a corrispondere agli aderenti l'offerta un rimborso mensile, commisurato in base al valore del veicolo effettivamente acquistato e sino alla copertura totale del valore medesimo*”²⁷.

36. Ad avviso del Professionista, il sito *internet* www.autonuovagratis.it conterrebbe informazioni chiare e complete per la corretta comprensione dell'offerta da parte del consumatore, incluse le tabelle esemplificative che descrivono dettagliatamente il vantaggio economico per lo stesso, nonché le condizioni per ottenere un veicolo di proprietà totalmente finanziato in un arco temporale dai 4 ai 7 anni.

37. Con riferimento al meccanismo di adesione all'offerta, il Professionista ha dichiarato che il consumatore è tenuto a versare un importo iniziale di € 150/190 per le spese di gestione della pratica nonché, dopo aver individuato il veicolo da acquistare “*presso qualsivoglia Concessionario di sua fiducia*”, a corrispondere a Entity una somma aggiuntiva rappresentata dal c.d. “*fondo di sicurezza*”, “*ovvero una somma di denaro idonea a garantire la sostenibilità dell'offerta e la cui entità è dettagliatamente riportata nelle Tabelle di Finanziamento per l'acquisto pubblicate sul sito internet di riferimento*”²⁸. Il versamento del fondo di sicurezza costituirebbe comunque un adempimento eventuale “*atteso che vi è la possibilità per i cd drivers di entrare a far parte del sistema “Auto nuova gratis” semplicemente acquistando un kit di adesivi e magnetici da applicare sul veicolo e raffiguranti pubblicità di terzi e/o iniziative di marketing che coinvolgono terzi clienti a fronte di un compenso variabile a seconda della durata contrattuale*”²⁹.

38. Per quanto concerne la sostenibilità economica dell'offerta *AutoNuovaGratis*, la Società ha sostenuto che essa “*viene garantita*

²⁶ Cfr., rispettivamente, i documenti prot. 0043320, prot. 0045315 e prot. 0059890.

²⁷ Cfr. memoria difensiva del 18 giugno 2019.

²⁸ Cfr. memoria difensiva del 18 giugno 2019.

²⁹ Cfr. memoria difensiva del 13 settembre 2019.

attraverso il sistema del carvertising, ovvero una pratica pubblicitaria per la quale un privato o Azienda può mettere a disposizione la propria auto, per l'apposizione su di essa di materiale pubblicitario, dietro il pagamento di un corrispettivo da parte dell'inserzionista o altro intermediario"³⁰. Al riguardo, sebbene Entity operi nel mercato italiano solo da pochi anni, avrebbe già sottoscritto *"diversi contratti con inserzionisti terzi"*, i cui proventi sarebbero idonei nel tempo a rendere l'offerta *"pienamente sostenibile"*, anche alla luce delle *"altre iniziative commerciali facenti parte del Sistema multidisciplinare messo in piedi dalla Società Entity Holding e denominato "Promolandia"*"³¹, tra le quali il sistema di geolocalizzazione Yourindex.

39. In sostanza, i ricavi complessivi di Entity deriverebbero, oltre che dall'offerta *AutoNuovaGratis*, *"che già di per sé è autonomamente sostenibile"*, anche dalla vendita di spazi pubblicitari su piattaforme *online*, quali *AllMarket*, *FullRefund*, *MutuoGratis*, *bt Money*, *MegaScreen*, descritti nell'opuscolo informativo allegato al verbale ispettivo³².

La Società avrebbe regolarmente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte in relazione all'offerta commerciale *AutoNuovaGratis*, senza ricevere alcun reclamo.

40. Il Professionista ha inoltre prodotto, in data 28 giugno 2019, una specifica *"relazione sulla sostenibilità dell'azienda"*, asseritamente idonea a dimostrare *"l'ampia sostenibilità nel lungo periodo"* dell'offerta commerciale *AutoNuovaGratis* alla luce della peculiarità del modello di *business* adottato, che si fonda sulla diversificazione di una molteplicità di attività³³. In sintesi, secondo la Società, la sostenibilità del sistema *AutoNuovaGravis* deve essere letta di concerto con altre iniziative commerciali facenti parte del Sistema multidisciplinare adottato da Entity e denominato *Promolandia*, che utilizza tutti i possibili canali di comunicazione esistenti in ogni ambito territoriale a fini di *marketing* e pubblicità.

41. Nella predetta relazione, ove vengono forniti *"dati economici, finanziari e patrimoniali degli ultimi bilanci"* relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, si procede a un'analisi di dettaglio nonché a una riclassificazione delle varie

³⁰ Cfr. memoria difensiva del 18 giugno 2019.

³¹ Cfr. memoria difensiva del 18 giugno 2019.

³² Cfr. doc 4 allegato al verbale ispettivo del 7 giugno 2019.

³³ Si tratta dei seguenti servizi: *yourIndex*, *AllMarket*, *bt Money*, *Codice del Guadagno*, *Stampa*, *Gadget*, *Volantinaggio Professionale*, *Sviluppo sistemi Informatici/Siti Internet/App/CRM/SEO*, *Gra_ca/Creatività/Video*, *Strategie e Sistemi Virali*, *FullREFUND*.

voci per fornire “*proiezioni economiche finanziarie annuali dell’impresa*”, che sono illustrate in una serie di “*schemi di stato patrimoniale e conto economico previsionale*” relativi agli anni 2019-2023. La relazione, nell’ambito della sezione dedicata all’“*Analisi di solvibilità e Rating*”, conclude il proprio “*Giudizio generale*” affermando che “*la classe di Rating attribuita è BB. Rischio medio. Il finanziamento concesso a società della classe BB rappresenta un investimento con un grado di rischio limitato*”, evidenziando nel breve periodo l’assenza di pericolo di capacità di insolvenza.

42. I dati economici riportati nella citata relazione attesterebbero ricavi di Entity pari a circa € 175.000 nel 2017 e presumibilmente pari a circa € 221.000 nel 2018, evidenziando un sostanziale pareggio di bilancio per tali anni. Per quanto concerne le proiezioni economico-finanziarie relative al conto economico previsionale, la relazione ipotizza ricavi delle vendite e delle prestazioni crescenti nell’arco temporale 2019-2023; tuttavia, per i primi tre anni sono previste *perdite* di esercizio, con un ritorno all’utile negli anni 2022 e 2023. Nell’ambito dell’ultima memoria difensiva depositata in data 13 settembre 2019, il Professionista ha prodotto un ulteriore documento riguardante le proiezioni economico-finanziarie per gli anni 2024 e 2025 che, ipotizzando un significativo incremento dei ricavi e degli utili, confermerebbero – a suo dire - la sostenibilità del modello di *business* adottato dalla Società.

43. In conclusione, a detta del Professionista, la pratica commerciale relativa all’offerta *AutoNuovaGratis* non sarebbe scorretta ed Entity non avrebbe realizzato alcuna violazione del Codice del Consumo, atteso che i ricavi della Società non deriverebbero esclusivamente dalle *fee* di ingresso (c.d. fondo di sicurezza) versata degli aderenti all’offerta commerciale e la proposta commerciale in esame sarebbe pienamente sostenibile grazie ai proventi ottenuti dalla vendita di spazi pubblicitari a inserzionisti terzi. In ogni caso, Entity si sarebbe tempestivamente adeguata al provvedimento di sospensione provvisoria della pratica commerciale.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

44. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite il sito *internet* riconducibile al Professionista

<http://autonuovagratis.it/>, in data 17 settembre 2019, è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

45. Con comunicazione pervenuta in data 17 ottobre 2019, la suddetta Autorità ha trasmesso la delibera n. 412/19/CONS, nella quale ha espresso il parere richiesto limitando le proprie valutazioni all’attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica. In particolare, la suddetta Autorità ha considerato che *“con riferimento al caso di specie, il consumatore, consultato il sito web del professionista, attirato dalla promessa di acquistare una vettura a costo zero, potrebbe essere stato indotto a decisioni commerciali che altrimenti non avrebbe preso”*.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

46. Oggetto del presente provvedimento sono le violazioni da parte di Entity Holding degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in relazione alla scorrettezza della condotta consistente nella diffusione sul proprio sito *web* <http://autonuovagratis.it/> di informazioni ingannevoli in merito all’offerta commerciale *“AutoNuova Gratis”*, con specifico riferimento alla prospettazione della possibilità di acquistare o noleggiare varie tipologie di veicoli *“a costo zero”*, in quanto il relativo esborso sarebbe *“ripagato”* attraverso un rimborso mensile corrisposto dalla Società al consumatore (c.d. *driver*) a titolo di remunerazione per un’attività pubblicitaria da quest’ultimo svolta mediante il veicolo acquistato (c.d. *carvertising*), potendo lo stesso *driver* anche conseguire un guadagno.

47. La condotta relativa alla reclamizzazione dell’offerta *AutoNuovaGratis* presenta significativi profili di decettività nella misura in cui enfatizza con toni suggestivi la possibilità di realizzare un rilevante beneficio economico - consistente nell’acquisto di un veicolo *“a costo zero”* e nel conseguimento di un ulteriore guadagno mediante un’attività di *carvertising* - laddove l’offerta prevede immediati e ingenti esborsi da parte dei consumatori (€150/190 per spese di apertura pratica e somme ben più elevate, da €2.000 a €105.000, a titolo di fondo di sicurezza) atteso che le risultanze istruttorie non mostrano evidenze oggettive e convincenti in merito alla concreta prestazione di servizi pubblicitari tramite i *driver*.

48. Non sussistono elementi idonei a dimostrare la veridicità della promessa

relativa alla possibilità per il consumatore aderente di vedersi finanziare l'acquisto di un nuovo veicolo, e tantomeno di ottenere un guadagno, attraverso i supposti ricavi derivanti da un'attività pubblicitaria svolta mediante il medesimo veicolo.

49. Nello specifico, infatti, dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento non si evince l'esistenza di ricavi - derivanti dalla pretesa attività pubblicitaria svolta dagli aderenti - di ammontare tale da finanziare, come invece prometteva il vanto pubblicitario, l'importo dei rimborsi da corrispondere ai *driver* aderenti ad *AutoNuovaGratis*.

50. Dalle risultanze istruttorie emerge che, mentre fino al 2018 l'attività pubblicitaria tramite *carvertising* era prestata a titolo gratuito, nel 2019 i ricavi da tale attività pubblicitaria sono assolutamente modesti rispetto ai ricavi derivanti dai versamenti dei consumatori (costo di attivazione + fondo di sicurezza), sia prendendo a riferimento i soli dati di bilancio 2017 che i versamenti complessivamente promessi dai consumatori per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, e dunque del tutto inidonei a far fronte al rimborso promesso dal Professionista.

51. Il Professionista si è al riguardo limitato a produrre alcune fatture e contratti relativi all'anno 2019 per un ammontare totale inferiore complessivamente a circa € 5.000³⁴, che attesterebbero i ricavi derivanti dall'attività pubblicitaria espletata in relazione all'offerta *AutoNuovaGratis* (cfr. parr. 27 e 28 *supra*).

Ferma restando la circostanza che le evidenze acquisite non sono atte a dimostrare che i suddetti ricavi derivino effettivamente dall'attività pubblicitaria relativa *AutoNuovaGratis* effettuata tramite i *driver*, piuttosto che dalla vendita di spazi pubblicitari da parte del Professionista tramite altri canali, in ogni caso si osserva che il valore dei predetti ricavi risulta manifestamente inidoneo a finanziare l'intero importo dei rimborsi mensili da corrispondere ai circa 220 *driver* che hanno aderito alla proposta commerciale in esame, che ammontano a svariate migliaia di euro mensili (circa € 15.000 mensili solo calcolando l'importo minimo del rimborso mensile prospettato dal Professionista, ossia €70, in relazione al periodo di tempo più lungo di ottantaquattro mesi). E ciò anche ove si considerino i

³⁴ Come sopra illustrato, quattro fatture avevano ad oggetto "pacchetto servizi pubblicitari sul portale ANG" (AutoNuovaGratis), per un ammontare totale di circa € 600; altre sette fatture erano relative ad attivazione/avviamento/avvio "pratica AutoNuovaGratis" o "pratica ANG" per un valore complessivo di circa €1.170 e ulteriori tre fatture recavano la dicitura generica "attivazione per servizi pubblicitari" (per € 450 in tutto). I 3 contratti sottoscritti, invece, prevedevano l'espletamento di servizi pubblicitari da parte del Professionista per un corrispettivo di 70 euro mensili e decorrevano da febbraio, aprile e maggio 2019.

ricavi derivanti da altre attività pubblicitarie (cfr. par. 29 *supra*), che risultano parimenti modesti rispetto appunto all'impegno di rimborso assunto nei confronti dei consumatori.

52. A ulteriore conferma della sostanziale insussistenza di proventi derivanti dall'attività di *carvertising*, depongono anche le espresse dichiarazioni della Società riportate nel verbale ispettivo nonché le indicazioni contenute nei moduli contrattuali sottoscritti dai consumatori aderenti, in base alle quali Entity offriva questa forma di pubblicità sui veicoli a titolo gratuito, come "omaggio" in *bundle* rispetto ad attività pubblicitarie tradizionali oppure svolte tramite *internet*³⁵.

53. Peraltro, dai dati prodotti dalla Società nella relazione depositata il 28 giugno 2019 e integrata in data 13 settembre 2019, si evince chiaramente che la parte assolutamente prevalente dei ricavi (*valore della produzione*) realizzati dalla Società negli esercizi 2016, 2017 e nella stima 2018 risulta sostanzialmente corrispondere alle entrate derivanti dagli importi versati dai consumatori per aderire all'offerta (costi di apertura pratica e fondo di sicurezza), tenuto conto del numero dei soggetti aderenti (circa 220) e della somma versata (di importo teoricamente variabile da €2.000 a €105.000).

Inoltre, dai dati di bilancio emerge la rilevante voce di costo per la prestazione di servizi, che corrisponde probabilmente ai versamenti effettuati ai *driver*, pari a circa un terzo dei ricavi e soprattutto di importo assolutamente superiore ai ricavi da attività pubblicitaria, come detto assenti fino al 2018 e trascurabili nel 2019.

54. In sintesi, alla luce di quanto fin qui esposto e tenuto conto delle evidenze acquisite, è emerso che il sistema *AutoNuovaGratis*, da un lato è manifestamente incapace di auto-finanziarsi, attesa la sostanziale assenza di effettivi ricavi specificamente legati all'attività pubblicitaria svolta dai *driver*, dall'altro non risulta trovare adeguata copertura finanziaria nei proventi derivanti dalle diverse forme di attività pubblicitaria svolta da Entity (tradizionali ed *on line*), che allo stato sono del tutto marginali, considerando sia le fatture emesse per servizi pubblicitari (per circa €12.000 nel 2019) sia gli importi (€70 euro al mese) indicati nei quattro "contratti pubblicità" (solo 3 dei quali sottoscritti) che riguardano il periodo temporale 2019-2023.

³⁵ Cfr. ad esempio l'art. 12 del "contratto driver", allegato n. 7 al verbale di accertamento ispettivo del 7 giugno 2019), secondo cui "Il Driver dichiara di essere a conoscenza che EH [Entity Holding] avvalendosi delle auto dei Driver aderenti, offre ai propri clienti pubblicità a titolo gratuito in quanto consiste in un omaggio per i prodotti acquistati dagli stessi, quali la creazione di siti internet, volantini, banner pubblicitari, comunicazione, etc."

55. Alla luce di quanto sopra esposto, emerge, quindi, che il sistema *AutoNuovaGratis*, risulta essere stato sostanzialmente sostenuto, negli anni in esame, dai versamenti iniziali effettuati dagli stessi *driver*. Peraltro, lo stesso Professionista fa esplicito riferimento alla possibilità di un utilizzo improprio del fondo di sicurezza nell'ambito della propria offerta commerciale: “*Accantonamento di un fondo di sicurezza proporzionale ed adeguato all'impegno da sostenere, che di fatto dà certezza finanziaria per molti anni anche in assenza (impossibile) di altre strategie e meccanismi*”³⁶ (cfr. Immagine 6 sotto riportata).

Immagine 6



Per rendere Sicuro e Sostenibile il Sistema FullREFUND¹ che include Auto Nuova Gratis, Mutuo Gratis etc.¹ Ci avvaliamo di Strategie Efficaci e Meccanismi Ridondanti.

Accantonamento di un fondo di sicurezza proporzionale ed adeguato all'impegno da sostenere, che di fatto dà certezza finanziaria per molti anni anche in assenza (impossibile) di altre strategie e meccanismi

56. Analogamente, sul sito *www.autonuovagratis.it*, come riportato nella Immagine 5, il Professionista evidenziava che la tipologia di “*contratto con fondo*” “*necessita del versamento di un fondo (comunque ripagato da noi) di valore variabile, dipendente dai valori in gioco nel contratto*” e che “*Attiva il nostro pagamento fisso mensile garantito a prescindere dal coinvolgimento o meno del veicolo in campagne di marketing e Pubblicità*”.

57. In sintesi, alla luce di quanto fin qui esposto e contrariamente alla promessa contenuta nel messaggio pubblicitario, il rimborso mensile corrisposto ai *driver* non deriva dai proventi relativi a un'attività economica reale - quale l'attività pubblicitaria svolta attraverso l'automobile - ma dalla disponibilità in capo al Professionista dei versamenti effettuati dai consumatori (ossia le elevate *fee* d'ingresso corrisposte al momento dell'adesione al sistema) e, quindi, dalla effettiva conclusione di nuovi contratti, di modo che il sistema risulta in grado di alimentarsi solo per un limitato lasso di tempo. In proposito, il fatto che la Società - almeno sino al

³⁶ Cfr. Verbale di acquisizione agli del procedimento del 15 maggio 2019.

mese di giugno 2019 - abbia provveduto al pagamento delle somme promesse agli aderenti all'offerta non incide sui profili di ingannevolezza della proposta finora evidenziati, anche considerato che la promessa relativa alla possibilità di acquistare un veicolo “*a costo zero*” deve essere valutata con riferimento a tutto il periodo (da 4 a 7 anni) per il quale il Professionista si è impegnato ad effettuare i rimborsi a ciascun aderente.

58. L'offerta commerciale “*AutonuovaGratis*” risulta quindi non veritiera e ingannevole poiché il sistema, prescindendo da un'effettiva redditività dell'attività pubblicitaria sottostante, non è in grado supportare, se non per un limitato lasso di tempo, la promessa dei prospettati rimborsi rateali a favore degli aderenti.

59. Anche le proiezioni economiche-finanziarie realizzate dalla Società per gli esercizi 2019-2023 ipotizzano l'esistenza di ulteriori *perdite* nel periodo 2019-2021, il cui valore non sarebbe comunque recuperato dagli utili invece previsti per i due successivi esercizi 2022 e 2023.

60. In conclusione, sussistono evidenze atte a dimostrare che il comportamento della Società è idoneo ad incidere sulla libertà di scelta dei consumatori inducendoli a ritenere, contrariamente al vero, che aderendo all'offerta pubblicizzata, potranno nel corso del tempo ottenere il rimborso di quanto versato e quindi acquistare il veicolo a “costo zero”.

61. La condotta posta in essere da Entity Holding Italia s.r.l.s., concernente la promozione sul proprio sito *web* dell'offerta commerciale “*AutonuovaGratis*”, integra quindi una pratica commerciale scorretta e ingannevole in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale nonché idonea a indurre in errore i consumatori sotto il profilo dell'effettiva natura e convenienza dell'offerta reclamizzata, con particolare riguardo al vantaggio economico connesso alla proposta che li espone tuttavia ad un immediato e ingente esborso economico (a partire da € 2.150/2.190 per arrivare a cifre di molto superiori), ai contenuti dell'attività svolta dagli aderenti e agli impegni del Professionista, condizionandoli nell'assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso, quali l'adesione all'offerta commerciale qui esaminata.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

62. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone

l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

63. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

64. Con riguardo alla *gravità* della violazione, in relazione alla dimensione economica del Professionista, sulla base dei dati camerali disponibili, risulta che Entity Holding Italia s.r.l.s. ha realizzato nell'anno 2017 un fatturato di € 175.099. Non risulta ancora pubblicato il bilancio 2018.

65. Nel valutare la gravità della violazione, si tiene altresì conto nella fattispecie in esame: *i)* dell'ampia diffusione dei messaggi pubblicitari, veicolati a mezzo *internet*, e della elevata capacità di raggiungere rapidamente un numero elevato di consumatori; *ii)* dell'estensione nazionale della pratica, che peraltro ha coinvolto consumatori localizzati in diverse Regioni del territorio italiano; *iii)* del significativo grado di offensività della pratica in relazione all'entità del pregiudizio economico, potenziale ed effettivo, cagionato ai consumatori, con riguardo agli ingenti esborsi monetari richiesti per aderire all'offerta (versamento dei costi di attivazione dell'offerta e del cd. fondo di sicurezza), anche sulla base dei contratti trasmessi dal Professionista e dei valori complessivi delle *fee* che risultano versate dagli aderenti sulla base dei citati contratti (cfr. par. 33 *supra*).

66. Per quanto riguarda la *durata* della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal gennaio 2016 (momento della conclusione dei primi contratti con gli aderenti) almeno sino al mese di giugno 2019.

67. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Entity Holding Italia s.r.l.s. nella misura di 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l'ingannevole prospettazione dell'offerta denominata "*AutonuovaGratis*", nei termini sopra esposti, a

falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all'offerta pubblicizzata e commercializzata dal Professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da Entity Holding Italia s.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Entity Holding Italia s.r.l.s., una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 €(centomila euro).

c) che il Professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere

dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli